

DECISIONE N. 17 DEL 20.12.1993

Disegno di Legge "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994"

RELATORE: Tonio TONDO



DISEGNO DI LEGGE "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994"

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

l'imminente scadenza dell'esercizio finanziario 1993 impone anche per quest'anno il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e ciò per la nota situazione finanziaria della nostra Regione.

La scelta della Giunta regionale di ricorrere all'esercizio provvisorio é giustificata dalla necessità di definire, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 1994, il ripiano del disavanzo finanziario.

Il Governo regionale con il disegno di legge ha proposto l'esercizio provvisorio per il limite massimo consentito di quattro mesi; la Commissione ha ritenuto di dover modificare questa proposta riducendolo a tre mesi e quindi con scadenza al 31 marzo 1994.

Il provvedimento prevede una limitazione alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzati, sia in ordine ai singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato, fino all'approvazione della legge di bilancio 1994.

Uguale impostazione è stata data nella limitazione della gestione dei capitoli del bilancio autonomo esclusivamente a spese obbligatorie, individuate analiticamente nell'allegato "A" della proposta, oggi al nostro esame, nella quale viene precisata anche la misura percentuale di utilizzo del dodicesimo mensile.



Il provvedimento agli articoli 4 e 5 detta norme di salvaguardia vincolanti in materia di spesa sanitaria e spesa destinata alla formazione professionale.

In particolare l'art.5 sembra tende a rafforzare le norme della legge 18/1993 che prevedono una disciplina dell'attività di formazione professionale coerente con i vincoli della comunità europea.

Infine, con l'articolo 6 si propone una modifica alla legge regionale "Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali", approvata dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 novembre 1993, n.623 e modificata con successiva deliberazione n.684 del 30 novembre scorso, al fine di adeguarla alla normativa statale che recentemente ha comportato aumenti superiori alla misura del 20% prevista dall'art.4 della legge 158/1990.

La I Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, ha approvato, a maggioranza di voti dei Commissari presenti, il testo così come emendato e, pertanto, lo si propone all'approvazione di questa Assemblea.

(Tonio Tondo)

Torio Torrol

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Decisione n. 17 del 21.12.1993

Numero componenti I Commissione: 10

All'apertura della seduta sono presenti: Tondo, Angiuli, Di Cagno, Festinante, Introna, Martellotta (in sostituzione di Di Gioia) Potì (in sostutuzione di Marzo), Tagliente, ; in congedo: Balducci, Tatarella;

1. La I Commissione ha esaminato, nelle sedute del 20 e 21.12.1993, il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 16.12.1993:

DISEGNO DI LEGGE "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994"

- 2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge nel testo così come emendato;
- 3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Tondo, Di Cagno, Festinante, Introna, Martellotta, Potì,

Tagliente

contrario: Angiuli

di astensione:

4. La I Commissione ha designato relatore in Aula: Tonio TONDO

IL RESPONSABILE for COMMISSIONE.

IL PRESIDENTE (Tonio TONDO)

lomo londe

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

5

DISEGNO DI LEGGE "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994"

Art.1

1. Sino al 31 marzo 1994 é autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e delle spese per l'anno 1993, come approvati con legge regionale 19 giugno 1993, n.9 e successive modificazioni.

 $\int_{C} CA$ Art.2

- 1. L'autorizzazione di cui al precedente art.1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionali in dodicesimi.
- 2. L'annessa tabella "A" individua le spese obbligatorie e la misura percentuale del dodicesimo di ogni capitolo di cui sono autorizzati l'impegno e la liquidazione.

Mondo

 $\mathcal{L}_{\mathcal{L}_{\mathcal{L}_{\mathcal{L}}}}$ Art.3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1994, possono essere impegnate a condizione che i



fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria ad accezione degli interventi a rendicontazione.

Art.4

- 1. La spesa a carico del Fondo sanitario regionale é autorizzata nella misura massima del 90% di un dodicesimo per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio sulla base dell'entrata riveniente dal piano di riparto per l'anno 1993.
- 2. Ogni maggiore spesa eventualmente autorizzata dalle UU.SS.LL. rimane a esclusivo carico del bilancio autonomo delle medesime e non può essere oggetto di ulteriori trasferimenti finanziari da parte della Regione.
- 3. Le deliberazioni della Giunta regionale relative alla spesa sanitaria in conto corrente e in conto capitale sono sottoposte al parere finanziario della Commissione consiliare permanente al bilancio.

Art.5

1. In applicazione della normativa di cui alla legge regionale 18/1993, ed a parziale modifica delle disposizioni di cui alle leggi regionali n.54/1978, n.9/1983, n. 8/1984 e n.26/1988, la Regione per il 1994 non riconosce agli enti gestori pubblici e privati le spese per le attività assegnate, nonchè quelle contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nell'attività di formazione professionale e/o in corsi di riqualificazione, riconversione ed aggiornamento, se non ammissibili a cofinanziamento comunitario e/o Statale, con esclusione delle spese relative



al mantenimento delle strutture operative ordinarie ed agli interessi per anticipazioni bancarie.

- 2. L'ammissibilità al finanziamento comunitario e/o statale delle spese di cui al precedente comma deve risultare da specifica certificazione del dirigente regionale responsabile della elaborazione del Piano annuale di Formazione di cui all'art.8 della legge regionale n.54/1978.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere provvedimenti urgenti tendenti a:
- a) prevedere l'impegno del personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui all'art.26 della l.r. n.54/1978 anche in funzioni complementari e di supporto all'attività formativa, ammissibili a cofinanziamento comunitario e nazionale;
- b) programmare attività di riqualificazione o riconversione dei docenti di cui alla precedente lettera a), anche in funzioni amministrative, secondo quanto previsto all'art.11 della legge regionale n.18/1993;
- c) trasferire attività formative previste nel piano 1993, che risultano non avviate, da un Ente gestore, pubblico o privato, all'altro.

Art.6

1. L'articolo 2 della legge regionale "Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali", approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.623, del 10.11.1993, così come modificata con deliberazione del Consiglio regionale n.684 del 30.11.1993, è abrogato e sostituito dalla seguente norma:

House

" In attuazione dell'art.4 della legge 14 giugno 1990, n.158, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa ai decreti legislativi n.230 del 22 giugno 1991 e n. 31 del 23 gennaio 1992, relativamente alle tasse di rilascio, è aumentata, a decorrere dal 1 gennaio 1994, della stessa

House



percentuale stabilita dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'art.10, comma 1 del Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n.359.

La tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa ai decreti legislativi n.230/1991 e n.31/1992, relativamente alle tasse annuali, è aumentata nella stessa misura dal 1 gennaio 1995."

TAB. A) ELENCO

ELENCO DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE

(Art.36 L.R. n.17/77

```
100% Cap. 0001020 - SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONI SPETTANTI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO REGIONALE
          0001080 - SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE
          0001200 - ASSEGNI AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE
          0001220 - INDEMNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI
90%
70%
          0001280 - SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
          0001300 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, PENALITA'
100%
          0002020 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
80%
100%
          0002040 - SPSE PER I COMPONENTI I COMITATI DI CONTROLLO
          0003020 - STIPENDI. RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
          0003031 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTEMZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO DELL'ENTE
          0003035 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
          0003048 - SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI REGIONALI
          0003060 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI
 70%
          0003110 - BOUO INDENNIZZO
100%
          0003130 - PATROCINIO LEGALE AI DIPENDENTI REGIONALI
          0003200 - RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFERMITA' DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO
          0003280 - Integrazione Liquidazione indennita' di fine servizio al personale collocato a riposo
          0003300 - RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO
          0003320 - RINBORSO AGLI ENTI DI APPARTEMENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO
          0003380 - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
70%
          0003400 - FITTO DI LOCALI
100%
          0003420 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI ANCHE NON DI PROPRIETA' REGIONI
          0003440 - SPESE COMDOMINIALI E DI PULIZIA, ACQUA, LUCE PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI REGIONALI
          0003460 - SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARI
          0003480 - ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CONTRO DANNI, INCENDIO E FURTO
          0003500 - SPESE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE DI UFFICIO, FOTOCOPIATRICI ED ESECUZIONE LAVORO IN SERVICE
80%
          0003520 - SPESE VARIE DI UFFICIO
 80%
          0003540 - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE
100%
          0003600 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE REGIONE
          0003660 - IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, ADDIZIONALI, CONTRIBUTI E ONERI DIVERSI
          0003670 - IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE TASSE, ADDIZIONALI, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO INVIM
          0003680 - SPESE PER AMMINISTRAZIONE DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE COMPRESE LA GESTIONE AZIENDE REGIONAL
          0003840 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE
          0003860 - RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI
          0004130 - TRASFERIMENTI ALL'ERSAP PER LE SPESE PER IL PERSONALE
          0004140 - CONTRIBUTO ALL'ERSAP NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
          0004820 - ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO ED AL PERSONALE DELL'AREF
          0004910 - SPESE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
          0004920 - TRAFERIMENTI ALL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI FOGGIA
          0562011 - APPROVVIGIONAMENTO ISOLE TREMITI
```

liare permanente II 16 12 P.

2